

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERMOCONDUZIONE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI ED ASSUNZIONE DI DELEGA DI "TERZO RESPONSABILE". PERIODO 01/10/2020 – 30/09/2023.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato d'appalto disciplina l'appalto per la gestione, manutenzione ed assistenza tecnica periodica presso gli impianti ubicati negli edifici di proprietà comunale.

Il servizio dovrà essere effettuato nell'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

L'affidamento del servizio ha l'intento di ottenere, con le maggiori economie e con la più razionale utilizzazione degli impianti di riscaldamento ai sensi della vigente normativa e precisamente:

- l'erogazione del calore necessario a mantenere le condizioni di comfort negli edifici dell'Ente aggiudicante durante il periodo contrattuale, per quella durata giornaliera che l'Ente stabilirà e nella misura che riterrà più conveniente alle sue esigenze e comunque nel rispetto delle normative vigenti.
- la delega di "Terzo Responsabile" dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi di legge

il tutto al fine di ottenere le maggiori economie energetiche e finanziarie possibili, legate alla più razionale utilizzazione possibile degli impianti di riscaldamento – nel pieno rispetto della vigente normativa e precisamente:

L'elenco degli edifici oggetto del servizio è il seguente:

Edificio	Ubicazione
Palazzo municipale	Piazza Vittoria
Centro civico-Biblioteca-sala polifunzionale-ambulatori medici	Via Puccini
Scuola Materna	Via Puccini
Scuola Elementare	Via Puccini
Asilo Nido	Via Puccini
Palestra comunale	Via Puccini

Art.2 - Durata dell'appalto.

Il contratto ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza 1 ottobre 2020 e termine il 30.09.2023.

L'orario giornaliero nel quale verrà erogato il calore sarà stabilito secondo le esigenze dell'Ente il quale potrà inoltre anticipare e/o prorogare il periodo stagionale di riscaldamento (stabilito a norma di legge), dandone tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice (d'ora in poi semplicemente Ditta), tali programmazioni saranno comunque effettuate nel rispetto delle norme di legge.

L'appalto potrà, pure nel rispetto delle norme di legge al suo scadere naturale essere prorogato per massimo uguale durata, alle medesime condizioni.

Art. 3 – Importo dell'appalto.

L'importo contrattuale è stabilito nell'importo complessivo triennale di € 12.000,00 (oltre IVA di legge) di cui € 1.080,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Tale prezzo è relativo ai periodi stagionali nonché agli eventuali periodi di anticipo e/o proroga che dovessero essere effettuati (nel rispetto delle norme di legge) nonché il servizio estivo per garantire l'erogazione di acqua calda sanitaria ove prevista e l'onere per la delega di "Terzo Responsabile" ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 – Domicilio legale e reperibilità.

Per tutte le comunicazioni la Ditta dovrà comunicare al comune il proprio domicilio e/o recapito di reperibilità con telefono, eventuale disponibilità di segreteria telefonica, telefax, e-mail, telefonia cellulare per eventuali emergenze

Presso tale domicilio saranno recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Comune con un preavviso di 5 giorni.

Art. 5 – Prestazioni a carico della ditta aggiudicataria.

1. Le prestazioni di conduzione degli impianti ubicati negli edifici comunali sovra indicati, oggetto del presente capitolato e di seguito elencate, comprendono quanto segue

- Revisione bruciatori

Pulizia di tutte le parti che compongono il bruciatore lubrificazione delle parti meccaniche. Pulizia dei filtri (di linea e sulle elettrovalvole per bruciatori a gas) e verifica di funzionamento degli organi di sicurezza;

- Pulizia caldaia

Pulizia del focolare e del giro fumi, con asportazione dei residui di combustione. Lubrificazione delle cerniere e dei bulloni di supporto dei portelloni;

- Prove di Combustione

Controllo dell' emissione fumi, come prescritto dai PR 412/93 E 551/99 ed eseguite secondo norma UNI 10389 a mezzo di apposita apparecchiatura elettronica. Taratura del bruciatore per portare i valori nei limiti standard;

- Manutenzione Generale Centrale Termica

Controllo funzionamento pompe di circolazione, centraline di termoregolazione con relativi servomotori, organi di sicurezza, precarica vasi di espansione. Controllo tenuta giunzioni Controllo impianto elettrico.

-Rapporto di controllo Tecnico e Manutenzione

Al termine delle operazioni di manutenzione ordinaria verrà stilato un rapporto che conservato nel Libretto di Centrale.

-Abbonamento Bruciatore

Interventi di mano d'opera per eventuali riparazioni del bruciatore, in caso di blocco;

-Intervento su chiamata

Qualsiasi tipo di intervento richiesto per il ripristino del funzionamento della Centrale Termica o per modifica orario;

- Conduzione Centrali Termiche

Operazioni di avvio impianti, regolazione centraline di termoregolazione e orologi programmatori, controlli periodici delle centrali per verificarne il buon funzionamento, eventuali correzione delle temperature e degli orari impostati e quanto necessario al fine di garantire il corretto funzionamento.

-Terzo Responsabile

Assunzione dell'incarico di "terzo responsabile" , con relativi incombenze burocratiche ed economiche prescritte dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI in qualità di Ente di controllo degli impianti termici quali:

- eventuali comunicazioni con l'ente di controllo o con la Regione Lombardia
- eventuali sanzioni dovute alla mancata osservanza delle norme

- tenuta dei **libretti di centrale e libretti di impianto**

Nota bene – Le normative vigenti prevedono che gli impianti termici devono essere dotati dei seguenti documenti:

- **Libretto ISPESL**, o almeno avere la pratica in corso, per impianti di potenza superiore a 35 KW
- **Certificato di prevenzione incendi** . Per impianti di potenza termica superiore a 116Kw
- **Certificazione energetica**. (Obbligatoria per enti pubblici)
- **Segnalazione guasti sistema GSM (scuola materna ed elementare , municipio e palestra)** ossia un “sistema/impianto” di rilevamento di guasti con segnalazione in tempo reale, con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche e modem “GS”, il tutto finalizzato al controllo del regolare funzionamento e segnalazione di eventuali “blocchi” di: bruciatore, pompe di circolazione, circolazione dell’acqua nei due circuiti.

2 Le prestazioni di controllo, assistenza e manutenzione degli impianti ubicati negli edifici comunali sovra indicati, oggetto del presente capitolato e di seguito elencate, comprendono quanto segue:

- a) un intervento mensile di manutenzione ordinaria con la verifica e controllo dei dispositivi di tutte le apparecchiature a gas, compresi gli apparecchi a fiamma libera quali boiler e caldaie degli impianti ove presenti, nonché le regolazioni automatiche e la taratura delle medesime.
- b) la tempestiva segnalazione di irregolari condizioni di funzionamento ed indicazione dei conseguenti interventi ritenuti necessari, dandone la giustificazione tecnica, precisandone la spesa ed impegnandosi ad eseguire tutte le operazioni necessarie per eliminare le difformità degli impianti previa comunicazione ed assenso del “Committente”. (ossia del comune)
- c) il riordino degli impianti al termine dell’esercizio invernale e messa a riposo delle parti di impianto a funzionamento stagionale.
- d) invio di personale specializzato, durante il normale orario di lavoro, entro 30 minuti da ogni richiesta scritta e/o telefonica da parte del Comune competente, per ripristinare il funzionamento dell’impianto in caso di interruzioni dovute di qualsiasi genere ed entità, durante il normale orario di lavoro, quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

3. Le prestazioni di carattere normativo degli impianti ubicati negli EDIFICI comunali, oggetto del presente capitolato e di seguito elencate, comprendono quanto segue:

- a) la predisposizione di una relazione tecnica relativa allo stato di adeguamento normativo di tutti gli impianti, con l’indicazione delle eventuali opere necessarie per il completo adeguamento alle leggi sulla sicurezza, inquinamento e risparmio energetico in vigore.
- b) la segnalazione di eventuali interventi di carattere straordinario sulle centrali termiche e gli accorgimenti necessari per ripristinare il normale funzionamento degli impianti o l’adeguamento normativo degli stessi.
- c) è facoltà dell’Ente chiedere alla Ditta, in aggiunta ai lavori/interventi/prestazioni di cui al presente capitolato, prestazioni supplementari - tanto a carattere continuativo quanto a carattere saltuario - che verranno definite formalmente con definizione del relativo compenso
- d) il “Terzo Responsabile”, in qualità di soggetto sanzionabile ai sensi della vigente legislazione, si fa carico di ogni sanzione dovuta ai sensi della stessa, per tutto il periodo in cui conserva la delega di suddetto “Terzo Responsabile”.

Sono comunque a carico del comune oneri e spese relative a pezzi di ricambio, diritti o altro da versare alla Provincia, alla Regione ed altri Enti, ivi comprese le ipotesi di adeguamenti normativi

Art. 6 – Esclusioni dal servizio in appalto

Sono esclusi dal servizio in appalto e quindi non sono a carico della Ditta:

- a. tutti i lavori, interventi e le prestazioni non indicate nell'art.5 del presente capitolato;
- b. la fornitura di combustibile, di energia elettrica ed acqua di rete a qualsiasi titolo necessario per il funzionamento degli impianti;
- c. tutti i lavori/interventi e le prestazioni di riparazione e/o sostituzione di componenti e/o parti degli impianti causate da avarie accidentali non imputabili alla Ditta;
- d. lavori/interventi/prestazioni murarie necessari per l'espletamento di qualsiasi opera o prestazione;
- e. lavori/interventi e le prestazioni di modifica, rimodernamento adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature anche se richiesti o prescritti dalle competenti Autorità, da leggi e da regolamenti;
- f. lavori/interventi e le prestazioni di modifica sugli impianti di riscaldamento per sopperire ad eventuali deficienze di bilanciamento;

I sopra menzionati lavori/interventi e/o prestazioni potranno essere comunque affidate alla Ditta con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 7 – Diritti e prestazioni dell'Ente Appaltante.

L'Ente ha il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, che venga effettuata verifica, in contraddittorio con la Ditta, l'erogazione negli stabili comunali di 20°C, con tolleranza di +2°C.

Il controllo avverrà nei giorni e nelle ore comunicate dall'Ente e la Ditta rimane obbligata a fornire gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare i controlli.

L'Ente comunicherà con un anticipo di almeno un giorno eventuali variazioni sulle date e sugli orari per l'inizio ed il termine del servizio di riscaldamento.

Art. 8 – Libretto di Centrale/Caldai Autonome.

L'appaltatore deve compilare e conservare i libretti di centrale conformemente alle vigenti disposizioni. La compilazione dei libretti di centrale e caldaie autonome è effettuata a cura del responsabile dell'impianto termico che deve registrare obbligatoriamente i consumi annuali di combustibile per ogni impianto. I libretti di centrale devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per le necessarie verifiche (2 verifiche nel quinquennio richieste dal Comune).

Art. 9 – Consegna e restituzione degli impianti.

Tutti gli impianti vengono consegnati all'appaltatore nello stato di fatto in cui si trovano. Con verbale di consegna, firmato dalle parti, l'appaltatore prende in carico gli impianti termici ed i locali dati in gestione. Sul verbale devono essere riportate le letture dei contatori del gas metano, entrambe prese in contraddittorio. Tutti gli impianti ed i locali devono essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale in buone condizioni di pulizia, di manutenzione e funzionanti. Alla fine del rapporto contrattuale si provvederà alla stesura in contraddittorio di un verbale di misurazione della lettura dei contatori del gas metano.

Art. 10 – Condizioni di pagamento.

Il prezzo è da considerarsi fisso e non revisionabile e viene liquidato dall'Ente, per ogni stagione, come segue:

- 40% del canone relativo ad una stagionalità con scadenza il 31 dicembre, quale 1° acconto della stessa per il periodo autunnale 2020 ;
- 40% del canone relativo ad una stagionalità con scadenza il 30 aprile, quale 2° acconto della stessa;
- 20% con scadenza il 30 settembre, quale saldo della stessa;

I pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture, fatte salve le verifiche da parte dell'Ente.

Art. 11 – Contestazioni e penalità.

In caso di irregolarità e inadempienze l'unica preliminare formalità nell'applicazione di penalità è la contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con la concessione di un termine massimo di 5 giorni dalla data di ricevimento, per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Le penali che verranno applicate sono indicate di seguito:

- a) mancata esecuzione delle prestazioni: applicazione di una penale corrispondente al 50% del controvalore del compenso;
- b) mancata osservanza del disposto del presente capitolato ed inadempienze del tipo: modifiche non concordate, spostamento di orari, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza delle prescrizioni esecutive, altre analoghe o similari: da €.150,00 ad €.300,00 in relazione all'entità delle inadempienze;

Le penalità a carico dell'appaltatore saranno prelevate dalle competenze dovute operando detrazioni sulla prima fattura utile in liquidazione.

Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, in caso di mancata esecuzione dei lavori/prestazioni/interventi previsti dall'art.5 o di parte di essi, il Comune può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, e ciò a tutto carico dell'appaltatore e salvo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 12 - Emissione di ordini in pendenza di stipulazione del contratto.

Il comune - in caso di urgenza e/o necessità - si riserva insindacabilmente di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordinativo anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 13 – Personale addetto alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti.

Il personale addetto alla gestione ed alla conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie in relazione al tipo di impianto. All'inizio della gestione l'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione Comunale:

- a) il nominativo ed il recapito telefonico del personale responsabile della gestione e della manutenzione degli impianti ;
- b) il nominativo ed il recapito telefonico del personale tecnico addetto alla conduzione degli impianti ;
- c) il recapito telefonico del personale sempre reperibile in caso di guasti o malfunzionamenti nell'arco delle 24 ore nelle giornate feriali e festive.

Art. 14 – Norme di Sicurezza

Il servizio deve essere sempre svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore deve pertanto far osservare ai propri dipendenti tutte le norme vigenti e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che

ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'appaltatore è tenuto alla predisposizione di un piano di sicurezza e di coordinamento che deve presentare prima della firma del contratto. L'appaltatore è inoltre tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9/04/2008 n° 81. Il presente appalto non risulta soggetto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in quanto non sussistono interferenze tra le attività del servizio svolto da unica impresa.

Art. 15 – Polizza di Assicurazione

E' fatto obbligo dell'Appaltatore di stipulare una polizza per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi fino alla concorrenza della somma di almeno € 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di almeno € 500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali ed almeno Euro 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Appaltatore nella sua qualità di esercente un'impresa effettuante l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti ed apparecchiature esistenti negli immobili del Comune, nonché l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Relativamente ai danni a cose, l'assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti dal Comune, derivanti dalle prestazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori. Relativamente ai danni alle persone, l'assicurazione dovrà:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del c.c., comprendente anche la copertura dei danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone del Comune occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell'Appaltatore o del Comune;
- prevedere specificatamente l'indicazione che debbono essere considerati "Terzi" anche i rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le polizze devono essere intestate a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Art. 16 – Osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, dalle norme sindacali ed assicurative inerenti la mano d'opera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono gli stessi. Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per le malattie e le assicurazioni sociali. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando gli enti non abbiano accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di comunicare agli enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L. e I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti enti la dichiarazione di regolarità contributiva. L'appaltatore inoltre dovrà garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 nonché del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Valera Fratta.

Art. 17 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- a) le spese relative a tutte le prove ed i controlli ordinati dall'Amministrazione Comunale per la verifica dello stato degli impianti;
- b) le spese di contratto, di bollo, di riproduzione atti e di documentazione in genere, di registrazione e per i diritti di segreteria;
- c) le spese telefoniche relative al telecontrollo/telematica.

Art. 18 – Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato e il relativo contratto, l'appaltatore deve costituire nelle forme di legge un deposito cauzionale nella misura normativamente stabilita sul valore del contratto d'appalto.

Detto importo viene restituito al termine del contratto se tutti gli obblighi contrattuali risultano regolarmente adempiuti, e comunque dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune – con l'adozione di un semplice atto amministrativo – può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto e per inadempienza dell'appaltatore, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene incamerato a titolo di penale.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e pertanto deve avere validità fintanto che le obbligazioni non siano completamente soddisfatte.

Art. 19 – Fallimento e recesso anticipato.

Nel caso di apertura di procedura penale o di amministrazione controllata, il Comune ha la facoltà di recesso da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o "PEC"; in caso di fallimento il contratto di appalto si scioglie automaticamente ai sensi di legge.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni diritto per danni eventuali.

Si determinerà recesso anche qualora la ditta perdesse i requisiti normativamente disposti per contattare con la Pubblica Amministrazione

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e di cessione di crediti.

E' vietato all'appaltatore, sotto pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati:

- la cessione del contratto;
- E' vietato inoltre cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 21 - Subappalto

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Qualora l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse dello sviluppo dei lavori, di affidare a ditta specializzata l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, il subappalto è ammesso a condizione che vengano rispettate le vigenti norme in materia. I pagamenti per i lavori subappaltati saranno disposti a favore dell'appaltatore che avrà cura di trasmettere entro venti giorni copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso al subappaltatore. E' vietata la cessione del contratto pena la rescissione dello stesso e la perdita della cauzione prestata.

Art. 22 – Risoluzione del contratto.

Il contratto può venir risolto di diritto dal Comune, previa diffida ed ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) nel caso di reiterate e gravi inadempienze (n.3 per stagione - o n. 5 complessive durante l'intera durata contrattuale - che abbiano determinato l'irrogazione della sanzione massima) di cui all'art.9, lettere a) e b)

Art. 23 – Invariabilità del prezzo d'appalto.

Il prezzo offerto si intende fisso ed accettato dall'appaltatore ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che non siano state tenute presenti in sede d'offerta; in particolare, il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'appalto e dalla gestione del servizio secondo la puntuale applicazione del presente capitolato speciale d'appalto.

All'appaltatore saranno riconosciuti gli adeguamenti contrattuali normativamente previsti in relazione all'andamento generale dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT su base annua

Art. 24 – Variazioni delle prestazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di ampliare, diminuire o comunque modificare la consistenza e le modalità dell'appalto, nell'ambito di quanto consentito dalla vigente normativa (anche relativamente alle superfici, alla dislocazione e altre modalità), con corrispondente rideterminazione del corrispettivo e con rinvio alle condizioni economiche dell'offerta.

Nel caso di variazione dei tempi d'utilizzo degli edifici, che comportino riduzione o aumento della frequenza degli interventi, il prezzo varia proporzionalmente a quello iniziale offerto, mediante trattativa tra le parti.

Non possono inoltre costituire modifica del prezzo d'appalto le variazioni di destinazione di locali comunque già previsti nell'appalto.

L'appaltatore non potrà pretendere in ogni caso indennità di qualsiasi natura.

Art. 25 – Tutela dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, si informa che:

- 1) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- 2) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- 3) la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- 4) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'ente implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alle procedure di gara;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- altri soggetti della pubblica amministrazione
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679;
- il soggetto attivo del trattamento dati è il Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 26 – Controversie.

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra l'appaltatore ed il Comune non risolubili in via amministrativa saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di LODI

Art. 27 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia allo statuto, al regolamento comunale di contabilità, a quello per la disciplina dei contratti ed alla normativa vigente